



COMUNE DI FELINO

ORDINANZA SINDACALE

N° 34 DEL 14/06/2017

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI LIMITAZIONE DELL'UTILIZZO DI ACQUA DERIVATA DALL'ACQUEDOTTO COMUNALE

IL SINDACO

CONSIDERATO CHE:

- Le scarse precipitazioni atmosferiche, sia invernali che primaverili, hanno pregiudicato la ricarica delle sorgenti e delle falde dei pozzi che alimentano il pubblico acquedotto e stanno di fatto rendendo nulle le portate dei corsi d'acqua che ricaricano le falde dalle quali attingono alcune captazioni sub-superficiali;
- la prolungata assenza di precipitazioni può preludere ad un eccezionale periodo di siccità;
- l'acqua è un bene pubblico il cui uso è quindi assoggettabile a regolamentazioni e limitazioni in presenza di motivi speciali e di pubblico interesse;

VISTA la nota del gestore del Servizio Idrico Integrato pervenuta agli atti in data 14.06.19 prot. 7049 con cui invita il Sindaco ad emettere ordinanza per la limitazione dell'utilizzo dell'acqua dell'acquedotto;

RITENUTO quindi necessario regolamentare l'utilizzo dell'acqua potabile al fine di preservare le falde e le sorgenti del nostro territorio e tutelare l'interesse pubblico;

VISTO il Regolamento per l'uso e la distribuzione dell'acqua tramite acquedotto;

VISTO l'art. 40 dello Statuto Comunale;

VISTO l'art. 54 del T.U.O.E.L. n. 267 del 18.8.2000;

ORDINA

in tutto il territorio comunale, a partire **dal 17 giugno e fino al 15 settembre 2017**, il divieto assoluto per le intere 24 ore, di utilizzo dell'acqua proveniente dall'acquedotto comunale per scopi diversi dall'uso igienico-sanitari personali ed alimentare.

Più precisamente si fa divieto di utilizzare l'acquedotto comunale per:

- innaffiare prati, orti, giardini (privati e pubblici);
- alimentare piscine, vasche di qualsiasi genere o qualsiasi scopo voluttuario (fontane ornamentali, zampilli, ...) se non in presenza di un ricircolo artificiale della medesima acqua;
- lavare spazi ed aree private in genere;
- lavare automobili ed automezzi con eccezione degli operatori professionali;
- innaffiare i campi sportivi comunali nella fascia oraria dalle 6.00 alle 23.00 e comunque nella fascia oraria dalle 23.00 alle 6.00 l'utilizzo dell'acquedotto dovrà essere subordinato al pozzo dedicato;

AVVERTE

- che la responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate;

- I proprietari di pozzi che, in caso di controllo, dovranno dimostrare agli incaricati l'impiego dell'acqua proveniente dai pozzi e non dall'acquedotto.
- Che i trasgressori della presente ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 16 della L. 3/2003 e ss.mm.ii;
- L'osservanza della prescrizione verrà assicurata con controlli frequenti. La cittadinanza è gentilmente invitata alla massima collaborazione, anche segnalando casi di inadempienza.

DISPONE

- che sono incaricati della vigilanza, per l'ottemperanza alla presente ordinanza e per comminare le previste sanzioni ai trasgressori, il Corpo di Polizia Municipale, le Guardie Ecologiche Volontarie G.E.L.A. di Parma, la Polizia Provinciale e in generale di la Polizia Giudiziaria;
- il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi e affissione all'Albo Pretorio e inserimento nel sito Internet del Comune di Felino per tutto il tempo di validità del provvedimento. Copia del presente atto può essere richiesta presso l'Ufficio Tecnico del Comune.

I trasgressori saranno puniti norma di legge.

Copia della presente Ordinanze viene trasmessa a :

- *Ireti spa.*

Dal Municipio, li 14/06/2017

firmato digitalmente
IL SINDACO
LEONI ELISA / INFOCERT SPA